

**PIRUZZOLO MASSIMO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CORSO MILANO 11
14100 ASTI AT
COD.FISC.: PRZMSM60E06A479Z
P.IVA: 01246130056
TEL. UFFICIO 0141/598701
FAX 0141/595598
CELLULARE 3487250273
PEC: massimo.piruzzolo@pec.it**

SPETT.LE COMUNE
DI CONDOVE
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

alla c.a. del Sindaco
alla c.a. del Segretario comunale
alla c.a. del Responsabile dei servizi finanziari

PARERE 15/2022

OGGETTO: PARERE SULLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022.

Il sottoscritto, Revisore unico del comune di Condove, esaminata la documentazione ricevuta relativa al fondo risorse decentrate per l'anno 2022 con la suddivisione delle risorse stabili e degli incrementi variabili e con la verifica dei limiti rispetto all'anno 2016 e l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico per anno 2022:

- Richiamata la legge 28/12/2015, n.208, c.d. "legge di stabilità 2016", che all'art.1, comma 236, testualmente recita "*Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n.124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente*";

- Richiamato il disposto dell'art.23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017: *“Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'art. 1, co. 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016”*;
- Evidenziato che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art. 23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 stabilisce al comma 3 che *“fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*;
- Rilevato che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i. inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionale dei comuni;
- Visti i Contratti collettivi di lavoro del comparto Enti locali;
 - tenuto conto che
 - il fondo 2022, con riferimento alle risorse stabili ed alle risorse variabili soggette, non supera il limite statuito dal fondo risorse decentrate 2016 ai sensi dell'art.23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017;
 - che le risorse relative al Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022 trovano allocazione negli appositi capitoli del Bilancio di Previsione 2021/2023;
 - che L'Ente ha rispettato i vincoli posti dal patto di stabilità interno per l'anno 2015 e il vincolo del pareggio di bilancio per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2021 e presumibilmente rispetterà il vincolo del pareggio di bilancio anche per l'anno 2022;

- che le risorse stabili ammontano ad euro 65.932,16 che gli incrementi variabili ammontano ad euro 17.181,76 per un totale di euro 83.113.92 di cui euro 78.734,24 assoggettabili al limite del 2016

esprime **parere favorevole** a) sulla costituzione del Fondo Risorse Decentrate per l'anno 2022 per il personale dipendente del Comune di Condove nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge e b) sull'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo economico per anno 2022.

ASTI, lì 16/11/2022

IL REVISORE UNICO
Sottoscritto in forma elettronica
(PIRUZZOLO DOTT. MASSIMO)